

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3651 del 02/07/2026
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 e 31 - MACCHIONI MAURO I.I. - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SCANDIANO (RE). PROC RE02A0404 - SINADOC 11861/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3806 del 30/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 e 31 - MACCHIONI MAURO I.I. - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SCANDIANO (RE). PROC RE02A0404 - SINADOC 11861/2025.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all’Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all’assegnazione all’Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Demanio idrico;

PRESO ATTO:

- che con Determina n° 4029 del 22/03/2006 del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po di Reggio Emilia, veniva riconosciuta la concessione preferenziale a Macchioni Mauro i.i., C.F./Partita IVA 01897440352, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 1 pozzo, ad uso igienico e assimilati, situato in Comune di Scandiano (RE), (pratica 3717) con scadenza fissata al 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007, su terreno di proprietà del richiedente censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune, al Foglio n. 22, mappale n. 222 con le caratteristiche di seguito descritte:

- profondità: 17 mt.
- portata massima di esercizio pari a l/s 0,063;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 1.971;
- della domanda acquisita al protocollo della Regione Emilia-Romagna 791820 del 25/1/2015 con cui Macchioni Mauro , C.F. MCCMRA73C25I462J, ha chiesto il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 27 del r.r. 41/2001;
- della domanda acquisita al protocollo di ARPAE 46514 del 11/03/2025 con cui il Titolare dell'Impresa Individuale Macchioni Mauro, C.F./Partita IVA MCCMRA73C25I462J/01897440358, ha chiesto la variante sostanziale (aumento di volume annuo e portata della derivazione) con perforazione di nuovo pozzo della concessione ai sensi dell'art. 31 del r.r. 41/2001 (procedimento n. RE02A0404) con le caratteristiche di seguito descritte:
 - profondità di 17 mt (pozzo 1 - ex 3717) e 150 mt dal p.c. (pozzo 2);
 - ubicazione: Comune di Scandiano (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 22, mappale 382 del NCT di detto Comune; coordinate pozzi: UTM-RER X = 636.489; Y = 940.384 (pozzo 1) X = 636.422; Y = 940.356 (pozzo 2) ;
 - destinazione d'uso della risorsa: zootecnico e irrigazione aree verdi;
 - portata massima complessiva pari a 3,0 l/s;
 - volume d'acqua richiesto pari a 5.750 m³/annui;

DATO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 146 del 04/06/2025 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che con Determinazione Dirigenziale n°4875 del 29/08/2025 è stata autorizzata la perforazione del pozzo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 R.R. 41/2001, e che il richiedente ha documentato (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 05/05/2026 con il n° 82235 del protocollo ARPAE) la realizzazione di un pozzo con le caratteristiche di seguito descritte:
 - profondità di 158 mt;
 - diametro di 125 mm;

DATO INOLTRE ATTO

- ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/2001, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- che la domanda (aumento del volume annuo di prelievo e di portata massima) presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di variante sostanziale alla concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 31 e ss., R.R. 41/2001;
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della richiesta concessione - zootecnico e irrigazione aree verdi - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che le destinazioni d'uso della richiesta concessione – zootecnico e irrigazione aree verdi - risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:
 - zootecnico, (l/s 2,0);
 - irrigazione aree verdi (l/s 1,0);
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. d) (irrigazione verde), e alla lettera f) (igienico e assimilati);
- che in ragione del consumo annuo da assentire e delle portate d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile corrisponde alla somma degli importi scaturiti in base ai valori di portata;

CONSIDERATO

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la

garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

– con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";

– che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

– che con successiva integrazione del 20/04/2026 prot. 70868, il richiedente ha ricalcolato il volume annuo richiesto a 3.600 m³/anno che risulta conforme a quanto previsto dalla DGR 1195/16 "*Direttiva Concernente i Criteri di Valutazione delle Derivazioni di Acqua Pubblica*" e alla DGR 1415/16 "*Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del d.m. 31 luglio 2015 - approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*";

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Reggio Emilia (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 149836 in data 22/08/2025);

DATO ATTO

– che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per Macchioni Mauro i.i., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 24/02/2026 per la quale a tutt'oggi non è pervenuto riscontro;

– che, pertanto, sono state acquisite il 04/06/2026 con prot. 101018, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2026 e per le annualità precedenti;
- ha versato la somma pari a 390,92 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale, corrispondente all'annualità corrente;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Demanio Idrico - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica RE02A0404;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, a Macchioni Mauro i.i., C.F./Partita IVA 01897440358, il rinnovo e la variante sostanziale (aumento di portata e

volume annuo di prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001 in Comune di Scandiano, codice pratica RE02A0404, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato, sottoscritto per accettazione dal concessionario, con una portata massima di esercizio pari a l/s **3,0** e un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui **3.600**;

2 di stabilire che la concessione è valida fino al **31/12/2035** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;

3 di dare atto che il canoni dovuti fino all'anno 2026 sono stati corrisposti;

4 di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 390,92 euro, è stata costituita;

5 di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7 di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9 di rendere noto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate

dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

11 di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ad Macchioni Mauro i.i., C.F./Partita IVA 01897440358, (codice pratica RE02A0404).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1 Le opere di presa consistono in n° 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- pozzo 1 (ex 3717): profondità di m 17 con rivestimento in muratura del diametro di mm 1500, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,3 avente una portata di esercizio di l/s 1,0; coordinate UTM-RER: X = 636.483 Y = 940.381;
- pozzo 2: profondità di m 158 con colonna tubolare in PVC del diametro di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5 avente una portata di esercizio di l/s 2,0; coordinate UTM-RER: X = 636.422 Y = 940.356.

2 Le opere sono situate in Comune di Scandiano (RE), su terreni di proprietà del concessionario individuati al foglio 22 mappale 222 (pozzo 1) e mappale 232 (pozzo 2).

3 La risorsa derivata deve essere utilizzata per l'irrigazione di 0,5 Ha di area verde e l'abbeveramento di 100 capi di bovini.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1 Il prelievo avverrà con una portata massima di **3,0 l/sec.** e un volume annuo massimo di **3.600 m³** suddiviso in **3.000 m³** a uso zootecnico (pozzo 2) e **600 m³** ad uso irrigazione area verde (pozzo 1).

2 Il pozzo 1 può essere utilizzato in soccorso del pozzo 2 in caso di documentato malfunzionamento.

3 Il prelievo di risorsa idrica, dovrà avvenire secondo la portata massima, nonché nel volume, stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

4 Il prelievo avviene dal corpo idrico 0110ER-DQ1-CL - Conoide Tresinaro - libero per il pozzo 1 e dal corpo idrico 2380ER-DQ2-CCI - Conoide Crostolo-Tresinaro - confinato inferiore per il pozzo 2.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1 Il canone dovuto per l'anno 2026 ammonta a **euro 390,92**.

2 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3 L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a **390,92 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1 La concessione è valida fino al **31/12/2035**.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo

in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3 Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - DECADENZA

1 Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2 In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area

Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Area concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Verifica idoneità risorsa - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

8. Monitoraggi - il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il

prelievo il pozzo 2, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri “trend piezometrico” e “soggiacenza”.

Gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all’Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all’Albo o all’Ordine e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All’atto di un eventuale rinnovo o di variante, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell’andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione.

9. Azioni di risparmio della risorsa: è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica e, in particolare, di applicare tecniche che consentono un risparmio idrico in rapporto alle esigenze produttive, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

10. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo: prima di richiedere un eventuale rinnovo e/o variante del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell’area fonti alternative. In quest’ultimo caso alla presentazione dell’istanza il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell’utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- 1 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 2 Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

- 1 L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 2 La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- 3 Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
- 4 L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
- 5 In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- 6 Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- 1 L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- 2 Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

3 In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.

4 L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1 Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di **ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente**, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2 Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.